DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1999

recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in alcune parti del territorio greco

[notificata con il numero C(1999) 1119]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/293/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

(1) considerando che tra la fine del mese di ottobre e l'inizio del mese di dicembre 1998 si sono manifestati focolai di febbre catarrale degli ovini nelle isole di Rodi, Kos e Lero nella perfettura del Dodecaneso, nonché nella prefettura di Samo;

(2) considerando che le autorità greche hanno adottato misure d'emergenza e che la decisione 1999/221/CE della Commissione ([3]), ha fissato la partecipazione finanziaria della Comunità a queste misure;

(3) considerando che è opportuno prorogare le misure relative ai movimenti degli animali vivi delle specie ricettive e di alcuni loro prodotti nelle regioni interessate di cui all'articolo 3 della decisione 1999/221/CE;

(4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia vieta l'uscita di animali, sperma, ovuli ed embrioni delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini dal territorio delle prefetture del Dodecaneso e di Samo.

La Grecia subordina all'autorizzazione dei servizi veterinari i movimenti di animali delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini sul territorio delle prefetture del Dodecaneso e di Samo.

Articolo 2

La presente decisione sarà riesaminata ogni due mesi e si applica fino al 1° febbraio 2000.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([2]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
([3]) GU L 82 del 26.3.1999, pag. 44.